



## REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,  
PROTEZIONE CIVILE E TURISMO

Genova, 4 febbraio 2010

Prot. n. PG 2010/19025  
2010/G7.2.1/3

Allegati:

Anticipata per posta elettronica

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle  
deleghe in agricoltura

Alle Strutture:

- Produzioni Agroalimentari
- Servizi alle Imprese Agricole
- Politiche della Montagna e Fauna  
Selvatica
- Produzioni Floro-ortovivaistiche
- Coordinamento Ispettorati Agrari - Sedi  
provinciali
- Staff del Dipartimento

All'UNCCEM

Agli Enti Parco

Alle Organizzazioni professionali agricole

All'Associazione Regionale Allevatori

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei  
Dottori Agronomi e Forestali della Liguria

Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari

Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici

Ai Collegi provinciali dei Geometri

Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

All'AGEA-OP

LORO SEDI

Oggetto: programma regionale di sviluppo  
rurale 2007-2013 - chiarimenti  
sull'ammissibilità di spese relative  
all'acquisizione di macchine,  
attrezzature e immobili tramite  
contratti di leasing.

### 1 - QUESITI

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito all'ammissibilità all'aiuto, nell'ambito di varie misure del PSR, di investimenti consistenti nell'acquisizione di macchine, attrezzature e immobili tramite contratti di leasing.

Queste richieste si possono sintetizzare nei seguenti quesiti:

- 1) Se sia ammissibile all'aiuto, in linea di principio, un investimento consistente nell'acquisizione, da parte del beneficiario, di un bene mobile o immobile tramite un contratto di leasing;
- 2) in caso positivo, se il contratto di leasing debba contenere particolari condizioni da rispettare per l'ammissione all'aiuto;
- 3) infine, quale sia la spesa ammissibile nei casi in argomento e come il beneficiario ne debba rendere conto.

## **2 - QUADRO NORMATIVO**

Il quadro normativo è costituito da:

- 1) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento all'articolo 55 (investimenti);
- 2) regolamento (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- 3) il programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR);
- 4) codice civile, con particolare riferimento agli articoli 1523 (vendita a rate con riserva della proprietà) e 1571 e seguenti (locazione);
- 5) testo unico sulle imposte dirette (DPR n. 917/1986 e s.m. e i.), in appresso TUIR, con particolare riferimento all'articolo 102 comma 7.

## **3 - NATURA DEL CONTRATTO DI LEASING**

Prima di entrare nel merito, è opportuno dedicare alcune righe a inquadrare il leasing dal punto di vista contrattuale e fiscale, dato che si tratta di una fattispecie non molto frequente, in ambito PSR, e quindi meritevole di approfondimento.

Vi è da osservare innanzitutto che il leasing, o locazione finanziaria, è un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile. Esso infatti risulta dalla combinazione dei tipi di contratti di *vendita a rate con riserva della proprietà* (art. 1523) e di *locazione* (art. 1571 e seguenti).

Dal punto di vista contrattuale, il leasing può manifestarsi in tre modalità:

- 1) **leasing finanziario;**
- 2) **leasing operativo;**
- 3) **lease-back.**

La prima modalità è di gran lunga la più comune tanto che, normalmente, con il termine "leasing" (senza ulteriori aggettivi) si intende il leasing finanziario.

Il **leasing finanziario** è contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono:

- 1) il **fornitore**, cioè colui che vende al locatore il bene (macchina, attrezzatura o immobile) che sarà utilizzato dal locatario;
- 2) il **locatore**, che svolge la funzione di intermediario finanziario e corrisponde al soggetto (generalmente una società finanziaria specializzata) che acquista il bene dal fornitore e lo concede - in leasing - all'utilizzatore;
- 3) l'**utilizzatore** o **locatario** (detto talvolta anche conduttore), che utilizza il bene.

Il **leasing operativo** (o renting) viene offerto dallo stesso fornitore del bene e consiste, pertanto, in un rapporto bilaterale. Questo tipo di contratto coincide, agli effetti pratici, con il noleggio, a cui è accomunato anche dalla seguente circostanza: il leasing operativo normalmente non prevede il riscatto al termine del contratto. Di conseguenza, il renting non può essere preso in considerazione ai fini del PSR.

Il **lease-back** (detto anche **sale and lease-back**) è una particolare forma di finanziamento che consiste in un contratto di vendita di un bene, stipulato tra il proprietario del bene e una società finanziaria, la quale contestualmente lo assegna in locazione finanziaria (leasing finanziario) al medesimo cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene a suo utilizzatore. Come in tutti i contratti di leasing, anche nel contratto di lease-back l'utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto di locazione (diritto/opzione d'acquisto o, secondo il linguaggio dei regolamenti comunitari, *patto d'acquisto*).

In ogni caso, tutti i contratti di leasing prevedono il pagamento di un **canone** da parte dell'utilizzatore a favore del locatore o, nel solo caso del leasing operativo, a favore del fornitore. Il canone è tipicamente periodico (mensile, semestrale, annuale).

Dal punto di vista fiscale (ammortamenti), la materia è regolata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR. Questo comma è stato introdotto recentemente allo scopo di fissare un periodo minimo di durata del contratto. La norma è assai articolata e quindi, per esigenze di brevità, non si riporta in questa sede. Si deve tuttavia ricordare che la durata dei contratti di leasing non può scendere sotto un minimo stabilito caso per caso.

Il leasing consente all'utilizzatore di ottenere alcuni vantaggi fiscali e gestionali, tra cui si possono ricordare:

- a) frazionamento dell'IVA nei canoni periodici;
- b) possibilità di fruire di un ammortamento accelerato;
- c) detraibilità fiscale dei canoni;
- d) disponibilità immediata del bene senza immobilizzare l'intera somma necessaria per acquistarlo;
- e) possibilità di ottenere sconti sul prezzo di acquisto grazie al pagamento in un'unica soluzione da parte del locatore;
- f) il leasing non diminuisce la capacità di indebitamento dell'utilizzatore.

Si tratta quindi di un tipo di contratto particolarmente adatto alle imprese in contabilità ordinaria, mentre le normali imprese agricole, in contabilità semplificata, generalmente non conseguono dal leasing vantaggi significativi.

## 4 - CONSIDERAZIONI

### 4.1 - Ammissibilità degli investimenti realizzati tramite leasing

Il regolamento (CE) n. 1974/2006, articolo 55, paragrafo 1, stabilisce testualmente quanto segue:

*In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:*

- a) *costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;*
- b) *acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili.*

Pertanto, la risposta al primo quesito (cioè se sia ammissibile all'aiuto, in linea di principio, un investimento consistente nell'acquisizione, da parte del beneficiario, di un bene mobile o immobile tramite un contratto di leasing) è assolutamente positiva in quanto si tratta di casi espressamente previsti e consentiti dalla norma comunitaria, sia per i beni immobili che per le macchine e attrezzature.

### 4.2 - Condizioni di ammissibilità

In primo luogo, si deve rilevare che l'articolo 55 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1974/2007, riportato sopra, distingue due casi: acquisizione tramite leasing di immobili (lettera a) e di macchine e attrezzature (lettera b). Nel secondo caso (macchine e attrezzature), il regolamento fa esplicito riferimento al patto di acquisto come condizione di ammissibilità della spesa, mentre nel primo caso (immobili) questa condizione non è prevista. Pur non essendo nota la ragione di questa differenza, si deve tuttavia presumere che non si tratti di un refuso. Quindi: per le macchine e attrezzature è prescritto il patto di acquisto, per gli immobili no.

Si chiarisce inoltre che, nell'ambito del PSR, il beneficiario degli aiuti è individuato da ciascuna misura e, in linea di principio, coincide con il soggetto che realizza gli investimenti. Le procedure definite dai diversi bandi prevedono che le domande di aiuto e di pagamento siano presentate dai beneficiari. Considerate le particolarità dei contratti di leasing, che prevedono la presenza di tre figure distinte (fornitore, locatore e utilizzatore), si chiarisce che, nell'ambito del PSR, il beneficiario degli aiuti può coincidere solo con la figura dell'utilizzatore. Eventuali domande di aiuto o di pagamento presentate dal locatore non sarebbero infatti ammissibili.

Per quanto riguarda i diversi tipi di contratti di leasing, descritti nel capitolo 3 (leasing finanziario, leasing operativo e lease-back), si chiarisce che:

- il leasing operativo non è ammissibile nell'ambito del PSR perché non prevede il patto d'acquisto;
- il lease-back si configura come un normale acquisto.

A quest'ultimo riguardo, si chiarisce infatti che un contratto di lease-back non si differenzia, ai fini del PSR, da un normale acquisto: il bene oggetto del contratto di lease-back, in definitiva, è stato effettivamente acquistato dal beneficiario e continua a rimanere nella sua disponibilità, anche se la proprietà è stata trasferita al locatore.

Questo trasferimento di proprietà, tuttavia, non determina di fatto un'alienazione del bene né - di per sé - un'infrangimento del vincolo di destinazione d'uso. In definitiva, il lease-back non è altro che una forma particolare di credito a cui un'impresa può ricorrere liberamente, senza alcuna particolare conseguenza ai fini dell'ammissibilità della spesa nell'ambito del PSR. In caso di lease-back la spesa ammissibile è comunque costituita dall'acquisto del bene da parte del beneficiario; il fatto che il beneficiario si trasformi successivamente da proprietario a utilizzatore del bene non determina, di per sé, alcuna conseguenza ai fini del PSR.

#### **4.3 - Determinazione della spesa ammissibile e relativa rendicontazione**

Oltre a quanto già specificato sopra, si deve altresì ricordare che il regolamento (CE) n. 1974/2006, articolo 26, paragrafo 5, stabilisce che *«i pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente»*.

Inoltre, il più volte citato articolo 55 del reg. (CE) n. 1974/2006 stabilisce che alcuni costi connessi al contratto di leasing (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) **non costituiscono spese ammissibili**.

Nell'ambito dell'argomento che costituisce l'oggetto di questa comunicazione, le norme sopra riportate comportano che la spesa ammissibile, sostenuta dal beneficiario (cioè dall'utilizzatore del bene) consiste nel pagamento dei **canoni** e dell'eventuale **riscatto finale** e comunque, **al massimo, fino a concorrenza del valore di mercato del bene** considerato ammissibile in sede di nulla-osta relativo alla domanda di aiuto.

Il canone di leasing rappresenta il corrispettivo per la prestazione di un servizio offerto dalla società di leasing (che cede l'uso del bene all'utilizzatore); pertanto è soggetto a IVA e comporta l'emissione di una fattura.

Si deve ricordare che il canone può comprendere il costo di alcuni servizi accessori all'operazione finanziaria, come per esempio assicurazione, assistenza, manutenzione, consulenza, eccetera. Questi costi non costituiscono una spesa ammissibile nell'ambito del PSR.

Ogni pagamento periodico del canone, per costituire una spesa ammissibile, deve essere comprovato con fattura quietanzata, secondo le ordinarie regole di ammissibilità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372/2008.

In ogni caso, la spesa ammissibile non può eccedere il valore di mercato del bene acquisito, che si deve determinare con i metodi ordinari (prezzario, confronto di almeno tre preventivi, valutazione di una commissione indipendente), come stabilito dalla già citata DGR n. 372/2008).

Quindi, ricapitolando:

- 1) la spesa ammissibile si determina a preventivo tramite le normali procedure adottate dalla Regione Liguria con DGR n. 372/2008 che prevedono, nel caso di acquisto di macchine e attrezzature, l'acquisizione di almeno tre preventivi confrontabili - si chiarisce a questo riguardo che i preventivi devono riguardare

esclusivamente il valore di mercato delle macchine e non i costi finanziari dell'operazione (non è necessario, quindi, acquisire tre preventivi di altrettante finanziarie per i costi del contratto di leasing): infatti, l'aiuto riguarda il costo della macchina e non i costi finanziari;

- 2) in sede di rendicontazione, la prova della spesa è costituita dalle fatture corrispondenti ai canoni periodici e al riscatto finale, detratte le spese definite non ammissibili dalle norme comunitarie (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) ed eventuali altre spese non ammissibili (manutenzione, consulenza, eccetera);
- 3) in ogni caso, l'aiuto liquidato non può superare la spesa dichiarata ammissibile dal nulla-osta relativo alla domanda di aiuto.

#### **4.4 - Vincolo di destinazione d'uso**

Sui beni mobili o immobili acquisiti tramite leasing, se hanno beneficiato di un aiuto nell'ambito del PSR, grava il vincolo di destinazione d'uso di cui alla l.r. 42/2007, senza alcuna particolarità rispetto alla norma generale.

Tuttavia, può essere utile precisare quale debba considerarsi come momento da cui decorre il vincolo di destinazione d'uso. Questo momento decorre infatti dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'investimento. Normalmente, questo momento consegue a una domanda di pagamento relativa a uno stato di avanzamento o allo stato finale dell'investimento. Da questo punto di vista, il leasing costituisce un caso particolare, dal momento che l'esecuzione dell'investimento (l'acquisizione del bene mobile o immobile da parte del beneficiario) precede nel tempo i relativi pagamenti.

Al riguardo, si deve considerare che gli aiuti previsti dal PSR per gli investimenti possono essere liquidati (a parte il caso degli anticipi) quando sono state verificate entrambe le seguenti condizioni:

- l'investimento è stato eseguito, ovvero il bene mobile o immobile è stato acquisito dal beneficiario ed è pienamente utilizzabile;
- i relativi pagamenti sono stati eseguiti dal beneficiario.

Nel caso dell'acquisto, le due condizioni si verificano contestualmente o comunque a breve distanza di tempo, almeno nei casi ordinari. Nel caso del leasing, invece, i pagamenti possono proseguire anche per anni dopo l'esecuzione dell'investimento.

Inoltre, nel caso del leasing, l'investimento si può considerare eseguito non già quando il beneficiario ne acquisisce la proprietà (fatto che avviene, eventualmente, solo alla fine del contratto di leasing attraverso il riscatto) bensì quando il beneficiario, nella sua veste contrattuale di utilizzatore, acquisisce la disponibilità del bene e può effettivamente utilizzarlo.

Dal punto di vista documentale, l'investimento si può pertanto considerare eseguito quando il contratto di leasing è divenuto efficace, fermi restando gli altri eventuali documenti necessari per attestare la funzionalità dell'investimento. Il controllo documentale deve essere, come sempre, integrato da un sopralluogo.

Per quanto riguarda gli immobili, l'investimento può consistere nell'acquisizione e nella successiva ristrutturazione dell'edificio. In questo caso, ovviamente, l'investimento si può considerare eseguito solo a lavori di ristrutturazione ultimati, almeno per un lotto funzionale.

In definitiva, anche nel caso di investimenti realizzati tramite leasing, il vincolo di destinazione d'uso decorre dal momento dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'investimento stesso.

Per "regolare esecuzione" si intende:

- **macchine e attrezzature** - l'acquisizione (anche tramite leasing) della macchina o attrezzatura da parte del beneficiario e la sua piena operatività;
- **immobili** - l'acquisizione (anche tramite leasing) dell'immobile da parte del beneficiario integrata, se previsto dalla domanda di aiuto, dalla sua completa ristrutturazione (stato finale dei lavori).

Nel caso del leasing occorre semplicemente ricordare che il beneficiario è l'utilizzatore e non il proprietario del bene e che quindi, per il controllo amministrativo, deve essere acquisito il contratto di leasing e non la documentazione relativa all'acquisto.

#### 4.5 - Procedura di pagamento

Gli investimenti realizzati tramite leasing hanno indubbiamente alcune particolarità che, dal punto di vista procedurale, devono essere chiarite.

Innanzitutto è opportuno precisare che un beneficiario che acquisisce un bene mobile o immobile tramite leasing non ha alcuna necessità immediata di cassa. L'acquisto del bene, infatti, è completamente a carico del locatore. Pertanto, il pagamento delle anticipazioni previste dal PSR, relative al bene acquisito tramite leasing, deve essere escluso.

Dal punto di vista procedurale, si può delineare il seguente iter:

- a) una volta pagato il primo canone in esecuzione del contratto di leasing, il beneficiario può presentare una domanda di pagamento relativa a questa spesa, a condizione che l'investimento previsto dalla domanda di aiuto sia stato eseguito almeno per un lotto funzionale;
- b) in seguito a questa domanda di pagamento, l'Ente istruttore verifica che l'investimento sia stato eseguito, come chiarito sopra. Il vincolo di destinazione d'uso di cui alla l.r. 42/2007 decorre, nel caso del leasing come peraltro in tutti gli altri casi, dal momento dell'avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'investimento;
- c) negli anni successivi, il beneficiario può presentare ulteriori domande di pagamento relative ai canoni versati e all'eventuale riscatto finale pagato al locatore. Si chiarisce che queste domande di pagamento non si riferiscono a diversi stati di avanzamento dei lavori, dal momento che l'investimento è già stato eseguito *in toto*, benché pagato solo in parte. Di conseguenza, non è necessario ripetere l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'investimento ma solo verificare la documentazione di spesa (fatture quietanzate relative ai canoni pagati).

Per quanto si tratti di procedure semplici, non è tuttavia opportuno che le domande di pagamento di cui alla precedente lettera c) siano troppo numerose, per evitare costi amministrativi sproporzionati rispetto ai pagamenti richiesti.

Si ritiene pertanto che, a prescindere dalla periodicità del canone (mensile, semestrale o annuale), le domande di pagamento di questo tipo non debbano essere più di una per anno e per beneficiario. In caso di canoni con periodicità inferiore all'anno, la domanda di pagamento sommerà tutti i canoni pagati dal beneficiario nell'arco di un anno.

#### **4.5 - Controlli ex post**

Tutto ciò premesso, non si può tuttavia evitare di considerare che gli investimenti realizzati tramite leasing contengono inevitabilmente qualche rischio contrattuale in più rispetto agli investimenti realizzati tramite acquisto (o costruzione). Infatti, nel caso il beneficiario non pagasse le rate del canone previste dal contratto, il bene può essere reclamato dal locatore. Questo rischio contrattuale non sussiste affatto nel caso di acquisto del bene. Pertanto, gli investimenti effettuati tramite leasing hanno, per quanto riguarda il mantenimento del vincolo di destinazione d'uso, un rischio maggiore rispetto agli investimenti realizzati mediante acquisto.

Si ritiene pertanto che gli investimenti realizzati mediante leasing debbano essere controllati *ex post* sistematicamente e non a campione, ogni anno per tutta la durata del vincolo.

### **5 - CONCLUSIONI E INDIRIZZI**

Riassumendo le considerazioni fin qui svolte, si può concludere quanto segue:

- 1) nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013, **gli investimenti effettuati mediante leasing sono ammissibili agli aiuti** previsti dalla varie misure del PSR alle seguenti condizioni specifiche (ferme restando, cioè, tutte le altre condizioni previste dal PSR e dai bandi):
  - a) il beneficiario dell'aiuto deve coincidere con la figura contrattuale dell'utilizzatore (come chiarito nel paragrafo 3 relativo alla natura del contratto di leasing), mentre non è ammissibile alcun aiuto per il locatore;
  - b) si deve trattare di contratti di leasing finanziario o di lease-back (come chiarito nel paragrafo 3) – il leasing operativo invece non è ammissibile in quanto coincide praticamente con il noleggio;
  - c) nel caso delle macchine e delle attrezzature, il contratto deve prevedere obbligatoriamente il patto di acquisto (cosiddetto riscatto) finale;
- 2) nei casi di cui al punto 1) e ferme restando tutte le disposizioni relative alla valutazione a preventivo della **congruità della spesa** (prezzario, confronto di preventivi, valutazione di una commissione indipendente), la **spesa ammissibile** consiste:
  - a) in caso di leasing finanziario: nei canoni e nel riscatto finale pagati dall'utilizzatore al locatore e comunque, al massimo, fino a concorrenza dell'importo considerato ammissibile in sede di nulla-osta relativo alla domanda di aiuto, e fermo restando altresì che non sono ammissibili le spese di carattere finanziario o gestionale connesse al contratto: garanzia del



concedente, interessi, spese generali, assicurazioni, manutenzione, consulenza, eccetera;

- b) in caso di lease-back: nell'acquisto effettuato da parte del beneficiario, dal momento che la successiva vendita del bene al locatore non determina alcuna conseguenza rilevante ai fini del PSR, come meglio precisato nel precedente paragrafo 3;
- 3) in tutti i casi di cui al precedente punto 2), la **prova della spesa** è costituita dai seguenti documenti:
  - a) in caso di leasing finanziario: fatture quietanzate relative ai canoni periodici e al riscatto finale, emesse dalla società finanziaria;
  - b) in caso di lease-back: fattura quietanzata relativa all'acquisto del bene da parte del beneficiario;
- 4) il **vincolo di destinazione d'uso** di cui alla legge regionale n. 42/2007 decorre, come in tutti i casi, dall'avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'investimento; per "regolare esecuzione" si intende:
  - a) in caso di macchine e attrezzature - l'acquisizione della macchina o attrezzatura da parte del beneficiario e la sua piena operatività;
  - b) in caso di immobili - l'acquisizione dell'immobile da parte del beneficiario integrata, se previsto dalla domanda di aiuto, dalla sua completa ristrutturazione (stato finale dei lavori);
- 5) chi realizza investimenti tramite leasing **non può chiedere**, per detti investimenti, il **pagamento di anticipazioni**, per i motivi meglio precisati nel paragrafo 4.5;
- 6) la **procedura di pagamento** si può sintetizzare come segue:
  - a) una volta pagato il primo canone in esecuzione del contratto di leasing finanziario, il beneficiario può presentare una domanda di pagamento relativa a questa spesa, a condizione che l'investimento previsto dalla domanda di aiuto sia stato eseguito almeno per un lotto funzionale;
  - b) in seguito a questa domanda di pagamento, l'Ente istruttore verifica che l'investimento sia stato eseguito;
  - c) negli anni successivi, il beneficiario può presentare ulteriori domande di pagamento relative ai canoni versati e all'eventuale riscatto finale pagato al locatore. Si chiarisce che queste domande di pagamento non si riferiscono a diversi stati di avanzamento dei lavori, dal momento che l'investimento è già stato eseguito *in toto*, benché pagato solo in parte. Di conseguenza, non è necessario ripetere l'accertamento della regolare esecuzione dell'investimento (controlli amministrativi e controlli in loco), ma è necessario verificare solo la documentazione di spesa (controllo amministrativo documentale) – in ogni caso, per evitare costi amministrativi eccessivi, ciascun beneficiario non può presentare più di una domanda di aiuto per anno anche se la periodicità dei canoni fosse inferiore all'anno;
- 7) per gli investimenti realizzati tramite leasing sussiste un rischio contrattuale superiore alla norma, legato all'eventuale insolvenza del beneficiario – di conseguenza, i **controlli ex post** relativi agli investimenti realizzati tramite leasing dovranno essere sistematici e ripetuti per tutti gli anni di permanenza del vincolo di destinazione d'uso.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento alle norme regionali sull'ammissibilità delle spese (DGR n. 372/2008 e successive modifiche).

\* \* \* \* \*

Si resta come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Riccardo Jannone)

